



Maurizio Cavanna
Notaio

Viale Risorgimento, 3 - 14053 CANELLI
Tel. 0141-834809 Fax 0141-832776
Via G. Carducci, 76 - 14100 ASTI
Tel. 0141-321943 Fax 0141-326039
e-mail: mcavanna@notariato.it

REPERTORIO N.10303

RACCOLTA N.7727

VERBALE DIFFERITO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di luglio

(25/07/2025)

in Asti, al piano terreno del Palazzo Umberto I, sito in Via G. Carducci n.76, alle ore sedici.

Avanti me Dottor Maurizio CAVANNA, Notaio in Canelli, iscritto presso il Collegio Notarile Distrettuale di Asti,

è comparso il Signor:

- **BARBERO Massimo**, nato ad Asti il 18 aprile 1974, residente in Rocca D'arazzo, Via Rio n.3, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in Castagnole Monferrato, Località Bertolina n.1, il quale dichiara di avere Codice Fiscale BRB MSM 74D18 A479I e di intervenire nel presente Atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e quindi in nome e per conto, della Società cooperativa:

"CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Castagnole Monferrato, Località Bertolina n.1, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti n. 01203820053, R.E.A. n. AT-96809;

con gli occorrenti poteri per quanto infra ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, interviene nell'indicata qualità avendomi chiesto di redigere il verbale differito dell'Assemblea straordinaria dei Soci della predetta Società

"CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA" che si è tenuta in mia presenza il giorno 25 (venticinque) luglio 2025 (duemilaventicinque), in questo luogo, a partire dalle ore nove e trenta minuti primi, in prima convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"1. Approvazione di nuovo Statuto anche al fine di assumere le qualifiche di impresa sociale "Ente del Terzo Settore" (ETS) nonché quella di "Impresa Culturale e Creativa" (ICC) ai sensi della Legge 27 dicembre 2023 n.206;

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue: ha assunto la presidenza dell'Assemblea a sensi statutari e su unanime designazione degli intervenuti il Signor BARBERO Massimo, comparente sopra generalizzato, il quale ha constatato e mi ha dato atto, chiedendomi farne constare pubblica risultanza:

- che sono intervenuti, in proprio e per delega, tutti **numero 8 (otto) soci** quali risultano analiticamente individuati nel foglio presenze che si allega al presente

Registrato a Asti
il 29/07/2025
n. 4991 s. 1T
Euro 600,00

verbale sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente con il mio consenso e previa sottoscrizione del comparente medesimo e di me Notaio; lo stesso allegato sub "A" individua altresì l'unico Socio assente;

- **numero 4 (quattro) componenti del Consiglio di amministrazione**, quali risultano analiticamente individuati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**, omessa la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente con il mio consenso e previa sottoscrizione del comparente medesimo e di me Notaio; lo stesso elenco allegato sub "B" individua altresì l'unico consigliere assente giustificato;

- che al momento non esiste collegio sindacale né sindaco unico né altro organo di controllo della Società;

- che, come il Presidente ha dichiarato e dato atto, l'odierna Assemblea risultava validamente convocata e quindi costituita, **in prima convocazione**, in questo giorno, luogo ed ora, ai sensi di legge.

A questo punto il Presidente, avendo **verificato** la regolarità della costituzione dell'Assemblea, avendo **accertato** l'identità e la legittimazione dei presenti, ha **constatato** altresì che la medesima Assemblea era pienamente valida e idonea a deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato.

Lo stesso Presidente ha dato atto che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di nulla aver a opporre in merito alla discussione degli stessi ed alla convocazione della presente assemblea.

Passando così alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente ha esposto le ragioni di ordine giuridico, gestionale, organizzativo e pratico che consigliano di adottare, in sostituzione di quello vigente, un nuovo testo di statuto sociale, al fine di continuare l'attività dell'Ente nella forma dell'**impresa sociale** e assumere la qualifica di **"Impresa Culturale e Creativa"** (ICC) ai sensi della Legge 27 dicembre 2023 n.206.

A tal uopo sempre il Presidente ha ricordato che:

* possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile (escluse le società costituite da un unico socio persona fisica) che, in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività;

* alle imprese sociali si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112, le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica;

* può assumere la qualifica di **"Impresa Culturale e Creativa" (ICC)** chi sia in possesso dei requisiti prescritti dall'**Art. 25 della Legge 27 dicembre 2023 n.206**, con iscrizione della medesima impresa nel relativo Albo di cui l'Art. 26 della medesima Legge 206/2023 ha previsto l'istituzione (presso il Ministero della Cultura).

Indi il Presidente ha precisato che la Cooperativa **non modificherà** la sede, né l'ammontare del capitale sociale, né la durata, né la forma e neppure la composizione dell'organo amministrativo,

mentre varierà la propria denominazione (in "CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE" e unirà l'acronimo "ICC" non appena eseguita la necessaria iscrizione pubblicitaria, l'oggetto sociale, talune regole attinenti il funzionamento degli organi sociali, la disciplina dell'organo di controllo, la disciplina dei ristorni, la clausola arbitrale e, più in generale, le altre norme di funzionamento della stessa Cooperativa al fine, come detto, di continuare l'attività in forma di impresa sociale e assumere la qualifica di "Impresa Culturale e Creativa" ai sensi della citata Legge 27 dicembre 2023 n.206. Sempre il Presidente ha dato atto che la Cooperativa già orienta la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'Articolo 2512 e 2514 del Codice Civile (requisiti mutualistici ex Art. 26 DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577 e s.m.i.), come risulta dall'Articolo 30 del vigente statuto sociale, onde non si è reso necessario un apposito adeguamento statutario al riguardo.

Quindi il Presidente è passato a illustrare il nuovo testo statutario che si intenderebbe adottare, testo già prima d'ora trasmesso ai Soci e dai medesimi esaminato.

A questo punto il presidente ha richiamato le ragioni per le quali è opportuno procedere alla nomina di un sindaco quale organo di controllo.

A questo punto l'Assemblea dei Soci, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione ha proceduto a votazione palese per alzata di mano.

Il Presidente ne ha accertato quindi i risultati e ha dato atto che dall'esito dell'accertamento l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

HA DELIBERATO:

- di approvare la proposta di delibera nei termini come sopra illustrati dal Presidente, e pertanto:

- I -

- di adottare, in sostituzione di quello vigente, un nuovo statuto nei termini come sopra esposti dal Presidente, così da continuare l'attività dell'Ente nella forma della impresa sociale e assumere la qualifica di "Impresa Culturale e Creativa" (ICC) ai sensi della Legge 27 dicembre 2023 n.206.

- II -

- di nominare l'organo di controllo monocratico della persona del Dottor FORNARO Oscar, nato a Pinerolo il giorno 11 ottobre 1987, residente in Pramollo, Borgata Bocchiardi n. 13, Codice Fiscale FRN SCR 87R11 G674G, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino con il numero 4513, Sezione A, Revisore Legale dei Conti iscritto presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il numero 188643 (G.U. n. 52 del 28 giugno 2024);

- III -

- di delegare al Signor BARBERO Massimo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere per le formalità conseguenti a quanto deliberato, compresi gli adempimenti, anche pubblicitari, connessi, con facoltà di ottemperare a quanto dovesse essere richiesto dall'Ufficio del Registro delle Imprese in sede di verifica di cui all'articolo 2436 1° comma del Codice Civile e norme inerenti e per apportare le modifiche richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologa.

Si allega quindi al presente verbale sotto la **lettera "C"** il nuovo testo statutario approvato, omessa lettura per espressa dispensa fatta dal comparente con il mio consenso, previa sottoscrizione dello stesso comparente e di me Notaio. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato legalmente adottate le odierne deliberazioni e dichiarato chiusa l'Assemblea essendo le ore dieci e trenta minuti primi.

Ai soli fini di cui all'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, il comparente precisa che, con riferimento al Comune di Castagnole Monferrato, indicato quale sede sociale, l'indirizzo costituente "locus loci" della medesima sede è confermata in: Località Bertolina n.1.

A fini pubblicitari

si dà atto che la Società è proprietaria dei seguenti BENI MOBILI REGISTRATI:

(i)

- marca: CHAUSSON
- tipo: CIV1 1C ADD1
- denominazione commerciale: TWIST 02 MAX

- numero di identificazione: ZFA25000002422500
- targa: EW395WN
- destinazione d'uso: AUTOCARAVAN - USO PROPRIO
- cilindrata: 2287 centimetri cubi
- potenza: 96,00 KW
- alimentazione: gasolio

(ii)

- marca: FIAT
- tipo: 312 PXG1A P1AE
- denominazione commerciale: PANDA
- numero di identificazione: ZFA31200003707710
- targa: FE466TD
- destinazione d'uso: AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -
USO PROPRIO
- cilindrata: 875,00 centimetri cubi
- potenza: 62,50 KW
- alimentazione: benzina/metano

Agli effetti tributari:

il presente Atto **va esente da imposta di bollo** ai sensi dell'articolo 19 della tabella allegato B) al D.P.R. numero 642/1972.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Verbale, in parte da me manoscritto e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia a sensi di legge, da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, essendo le ore sedici e venti minuti primi.

Consta di fogli tre dei quali occupa nove pagine e quanto fin qui della decima.

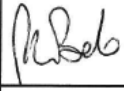
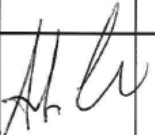
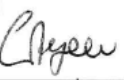
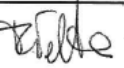
In originale firmato:

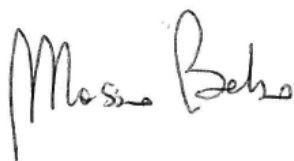
- Massimo BARBERO
- Maurizio CAVANNA Notaio.

ALLEGATO "A"
ai N.ri 10303 / 4424

"CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA",
con sede in Castagnole Monferrato, Località Bertolina n.1, Codice Fiscale,
Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti n.
01203820053, R.E.A. n. AT-96809

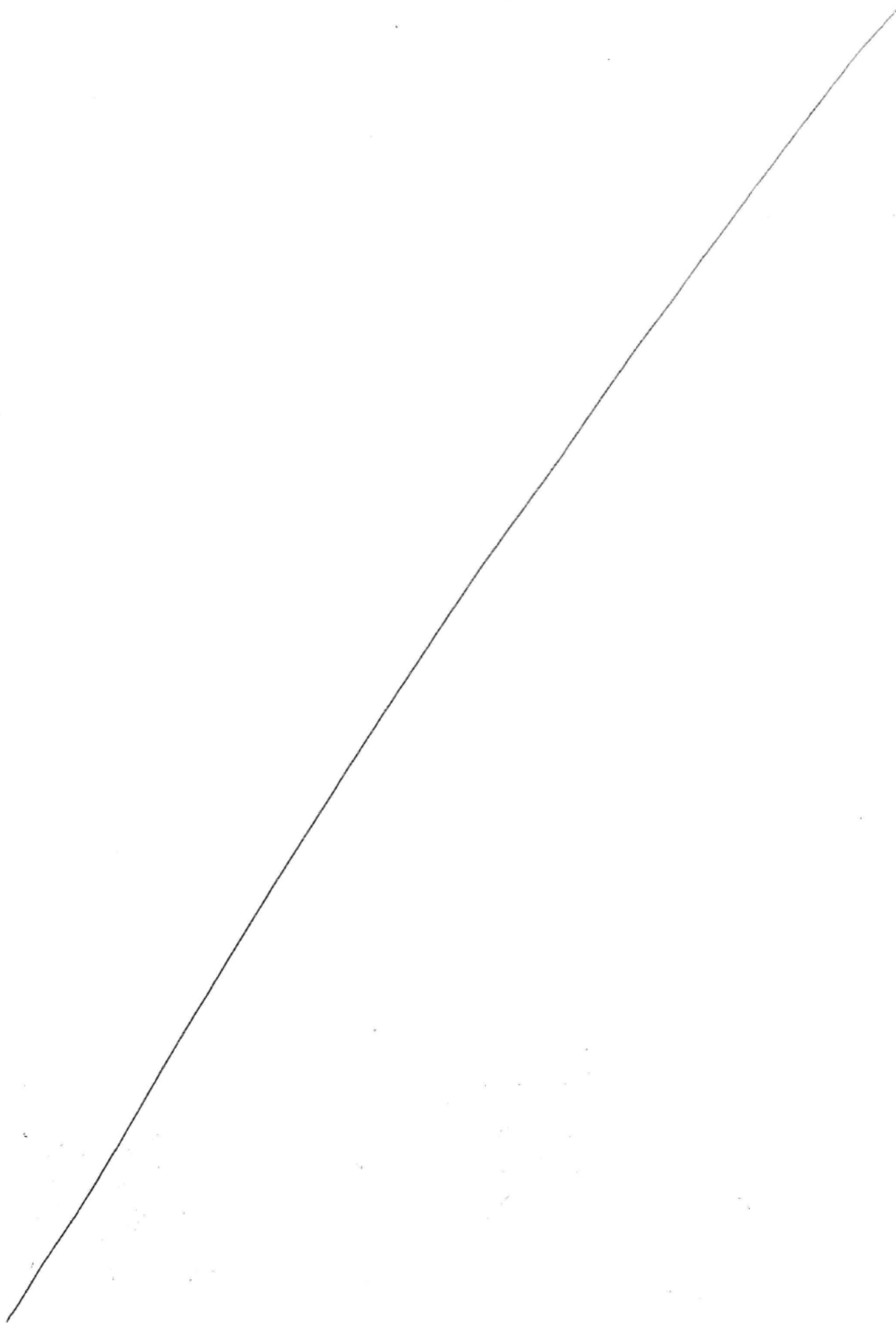
**Elenco dei Soci intervenuti
all'Assemblea Straordinaria del 25 LUGLIO 2025**

Nominativo e generalità	Presente in proprio	Presente per delega	Assente
1. BARBERO Massimo , nato ad Asti il 18 aprile 1974, Codice Fiscale BRB MSM 74D18 A479I			
2. CARRONE Ilenia , nata a Carpi il giorno 1 aprile 1983, Codice Fiscale GRR LNI 83D41 B819Y			
3. BALIANI Mirto , nato a Roma il 15 marzo 1977, Codice Fiscale BLN MRT 77C15 H501D			
4. AGOSTINETTO Maurizio , nato a Silvano D'Orba il 16 marzo 1956, Codice Fiscale GST MRZ 56C16 I738X			
5. CATALANO Antonio , nato a Potenza il 13 marzo 1950, Codice Fiscale CTL NTN 50C13 G942A			
6. ZAMBON Lorenza , nata a Padova il 26 novembre 1955, Codice Fiscale ZMB LNZ 55S66 G224I			X
7. CAMATEL Patrizia , nata a Torino il 13 gennaio 1980, Codice Fiscale CMT PRZ 80A53 L219T			
8. PONZONE Claudia , nata ad Asti il 20 marzo 1968, Codice Fiscale PNZ CLD 68C60 A479Q			
9. VELTRO Franca , nata ad Asti il 4 agosto 1964, Codice Fiscale VLT FNC 64M44 A479T			





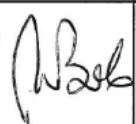
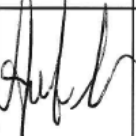


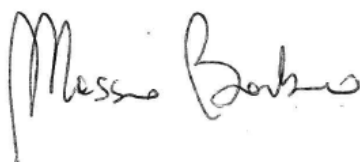


ALLEGATO "B"
ai N.ri 10303/17724

"CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA",
con sede in Castagnole Monferrato, Località Bertolina n.1, Codice Fiscale,
Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti n.
01203820053, R.E.A. n. AT-96809

**Elenco dei Consiglieri di amministrazione intervenuti
all'Assemblea Straordinaria del 25 LUGLIO 2025**

Nominativo e generalità	Presente	Assente giustificato	Assente
1. BARBERO Massimo , nato ad Asti il 18 aprile 1974, Codice Fiscale BRB MSM 74D18 A479I, Presidente del Consiglio di Amministrazione			
2. AGOSTINETTO Maurizio , nato a Silvano D'Orba il 16 marzo 1956, Codice Fiscale GST MRZ 56C16 I738X, Consigliere		/	
3. CATALANO Antonio , nato a Potenza il 13 marzo 1950, Codice Fiscale CTL NTN 50C13 G942A, Consigliere			
4. ZAMBON Lorenza , nata a Padova il 26 novembre 1955, Codice Fiscale ZMB LNZ 55S66 G224I, Consigliere		X	
5. VELTRO Franca , nata ad Asti il 4 agosto 1964, Codice Fiscale VLT FNC 64M44 A479T, Consigliere			





Allegato "C" ai numeri 10303/7727

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Castagnole Monferrato (AT) la Società cooperativa denominata **“CASA DEGLI ALFIERI SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE”**, cui si aggiungerà la sigla "ICC" non appena conseguita la necessaria iscrizione.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2023 n.206, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire – senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, con particolare riferimento al perseguimento della sostenibilità integrale capace di garantire una piena valorizzazione delle risorse sociali, culturali ed economiche, assumendo come priorità la crescita umana ed il potenziamento delle comunità territoriali.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

La Cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale, si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs. 112/2017.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, richiamato l'**art. 2, lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112**, si propone di sviluppare una Sostenibilità Integrale che assume come priorità la creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali, nella prospettiva della crescita culturale degli individui all'interno di una comunità territoriale, promuovendo una piena valorizzazione delle risorse sociali, culturali, ambientali ed economiche, ponendo in essere una forma di attività culturale sociale, avente le seguenti declinazioni:

- crescita culturale, mediante la promozione di attività e pratiche culturali, delle attività per la formazione, la crescita e l'educazione culturale, il tutto volto a valorizzare le conoscenze umanistiche e scientifiche, allo scopo di sviluppare una più forte e diffusa consapevolezza e coscienza critica e intellettuale;
- evoluzione sociale, mediante l'impiego di strumenti di programmazione e della progettazione tra pubblico, privato sociale e cittadini, con l'obiettivo di attivare una crescita culturale sostenibile del territorio condivisa e integrale, anche al fine di trattenere i giovani nel territorio e attrarre nuovi abitanti e competenze;
- crescita economica, mediante il supporto e la valorizzazione di idee e progetti imprenditoriali creativi ed innovativi, con particolare attenzione all'imprenditoria sociale, giovanile e femminile, attraverso percorsi di formazione laboratoriali, personalizzati e modulari, basati sul cambiamento culturale, e la fornitura di servizi culturali, il tutto con il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 112/2017, delle seguenti attività, anche attraverso l'attivazione di campagne di raccolta fondi, anche avvalendosi di figure specializzate in corporate fundraising:

- allestimento, produzione, distribuzione, rappresentanza e sperimentazione di opere teatrali, musicali, cinematografiche, home-video, radiofoniche, televisive e culturali di qualità, in conto proprio e/o per conto di enti pubblici, associazioni, circoli privati;
- potenziamento della produzione di attività culturali di qualità, sperimentazione e innovazione nei settori teatrale, letterario, musicale, figurativo, nel rispetto delle persone e dell'ambiente, integrando la produzione di beni e servizi con la creazione di reti di relazioni;
- attività di divulgazione culturale integrale, anche attraverso l'istituzione e la gestione di corsi di formazione (anche universitaria e post universitaria), destinati ad attori, registi e scenografi, nonché attraverso pubblicazioni, formazione laboratoriale, servizi di consulenza a scopi di co-progettazione strategica, mappatura delle risorse, ricerca-azione con raccolta di dati qualitativi e quantitativi utili a scopi di analisi di casi studio, servizi (anche tecnologici) di misurazione, valutazione e gestione dell'impatto, servizi di comunicazione (pubblicazioni, grafica, reti informatiche);
- organizzazione di eventi privati e manifestazioni pubbliche, promozione di attività, anche di pubbliche relazioni, collegate a eventi teatrali, letterari, musicali, attinenti alle arti figurative, contribuendo al miglioramento del benessere individuale e la crescita culturale delle persone coinvolte;

- valorizzazione di un modello di “welfare culturale”, basato sulla organizzazione e gestione di servizi sociali, culturali e ricreativi che favoriscano l'organizzazione culturale del tempo libero e il turismo culturale, al fine di realizzare comunità, che partecipano ai servizi e ne usufruiscono;
- promozione di stili di vita tendenti all'innalzamento delle conoscenze umanistiche della comunità, attraverso la creazione di contesti di condivisione esperienziale di opere letterarie, teatrali, cinematografiche, musicali, nonché di competenze e informazioni e l'offerta di servizi e prodotti culturali per le persone;
- valorizzazione del patrimonio culturale, costituito dai beni prodotti dalle diverse arti, nonché dall'insieme delle conoscenze, dei valori, delle tradizioni caratterizzanti l'esercizio delle medesime arti;
- valorizzazione del territorio che, in quanto habitat dell'uomo e sistema nel quale si intrecciano natura arte e storia, si considera patrimonio culturale e bene comune;
- promozione di relazioni significative tra persone diverse per provenienza, esperienza, capacità, problematiche e prospettive, contribuendo alla crescita del capitale sociale del territorio;
- promozione dell'inclusione culturale verso tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna di sesso, di razza, di religione, e politica che pone al centro del suo sistema di servizi e di produzioni la persona, nella sua unicità ed individualità, quale fruitrice e creatrice dell'attività culturale;
- tutela del contesto culturale attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione delle tipicità e delle eccellenze del territorio;
- ricerca di opportunità occupazionali per persone svantaggiate, considerando il lavoro un valore e non un costo dell'impresa;
- valorizzazione dei principi di solidarietà, sussidiarietà e condivisione per un maggiore pluralismo, anche delle forme di impresa;
- interventi, servizi e progetti finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'attività culturale e l'utilizzazione accorta e razionale delle relative risorse;
- interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio quale naturale espressione di valori estetici;
- valorizzazione e la promozione di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, con l'utilizzo di strumenti cartacei, digitali ed ogni altro strumento idoneo allo scopo;
- organizzazione e gestione di attività agrituristiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La Cooperativa si propone, direttamente o indirettamente in collaborazione con gli Enti Pubblici e privati, imprese, altri liberi professionisti, Centri di Ricerca, gli Atenei, preposti alla gestione e tutela dei patrimoni culturali e anche paesaggistici, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela, di stimolare processi di rigenerazione modulari e personalizzati che accompagnino i territori dalla fase di strategia alla sua implementazione, fino alla misurazione, la

valutazione e la gestione dell'impatto generato, in maniera ciclica e continuativa attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione di un archivio d'impresa, eventualmente riconosciuto di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'art. 13 del Codice dei beni culturali;
- la consulenza e formazione laboratoriale che, partendo dalla mappatura dei bisogni, dei problemi e del valore del territorio, e dal coinvolgimento degli stakeholder locali e di una rete di esperti, arrivi all'applicazione in progetti reali delle competenze acquisite;
- la ricerca-azione che, partendo dall'analisi di casi di studio di territori che si sono rigenerati attraverso processi indirizzati dalla fruizione di prodotti e servizi culturali, arrivi all'elaborazione di modelli di esempio per l'attivazione di percorsi di trasformazione;
- l'attività nell'economia sociale che consenta la misurazione, valutazione e gestione dell'impatto, abilitando lo scambio tra valore culturale e sociale e valore economico, stimolando il crescente interesse delle aziende a finanziare - anche mediante campagne di corporate fundraising - progetti ambiziosi, concreti e con un impatto sociale di valore visibile e comunicabile.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa tra l'altro e in via residuale la gestione di servizi di somministrazione di alimenti e di bevande collegati alle iniziative che assume; potrà acquisire partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con deliberazione dei soci.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che devono possedere una capacità professionale nei settori attinenti all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative e professionali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del

capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente

la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi sociali;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento/liquidazione giudiziale o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, procedura concorsuale, scioglimento o

liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale grave inadempimento degli obblighi sociali.

In particolare l'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 2) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire il Tribunale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori

Art. 13 – Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 22, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è avvenuto il recesso del socio o la sua esclusione ovvero nel termine massimo di sei mesi.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del

rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 16 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può

comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. 112/2017;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 20, lett. a.2), del presente Statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da partecipazioni del valore di euro 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi) ciascuna. I versamenti sulle partecipazioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le partecipazioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le partecipazioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle partecipazioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle partecipazioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le partecipazioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti voti come per legge fino a un massimo di cinque.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari

non possono essere attribuiti voti in relazione alle partecipazioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 23 e seguenti del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Le partecipazioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente comma 4, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del d.lgs. 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le partecipazioni dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle partecipazioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

TITOLO IV RISTORNI

Art. 19 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge 142/2001, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto, in conformità a legge.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida ovvero mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato

a.1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, di cui al precedente art. 8, lett. a), rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore ad euro 25,00 (euro venticinque e zero centesimi) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

a.2) dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente articolo 18;

b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, lett. b);

c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;

d) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.21 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/2017:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;
- f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori di cui al precedente articolo 18;
- g) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
- h) la restante parte a riserva straordinaria.

Alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), e), f) e g) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa - la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
- 4) la nomina del sindaco unico o eventualmente del collegio sindacale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 112/2017, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;
- 5) la nomina dell'organo, composto da tre persone, con la relativa durata, al fine di valutare il ricorso del socio escluso di cui al precedente articolo 12;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

8) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

9) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, con particolare riguardo al regolamento di cui al successivo articolo 31;

10) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 24 – Assemblee

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La convocazione deve altresì essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo articolo 31.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effettuare il collegamento audio/video (salvo che si tratti di assemblea totalitaria ove potranno essere derogate le modalità di convocazione) e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

E' ammesso il rilascio di deleghe di voto. Ogni socio può ricevere una sola delega di voto, a condizione di non rivestire cariche sociali.

Art. 25 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 6) e 10) del precedente articolo 23, per i quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei voti riferibili ai soci presenti.

Art. 26 – Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 27 – Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica il precedente articolo 6.

Art. 28 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 – Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri fino a un massimo sette, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione o comunque ove ricadano in situazione di ineleggibilità prevista dalla legislazione pro tempore vigente. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del d.lgs. 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel

libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e l'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

La riunione dell'organo amministrativo potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effettuare il collegamento audio/video (salvo che si tratti di riunione cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrativo e di controllo ove potranno essere derogate le modalità di convocazione) e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs.

112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. 112/2017.

Art. 30 - Organo di controllo

Sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 10 del d. lgs. 112/2017, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. medesimo.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono

scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile. Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 31 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del d.lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei

lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.

Art. 32 – Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti da Legge.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso ai Soci Sovventori delle azioni effettivamente versate dagli stessi, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. 112/2017;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo scioglimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 36 - Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla

remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59/1992.

In originale firmato:

- Massimo BARBERO
- Maurizio CAVANNA Notaio.

	Certificazione di conformità di copia digitale a originale	
	analogico (Art.22, D.Leg.vo in data 7 marzo 2005 n.82	
	e art.68-ter, legge 16.2.1913 n.89 e successive	
	modificazioni). Certifico io sottoscritto Dottor Maurizio	
	Cavanna, Notaio in Canelli, iscritto presso il Collegio	
	Notarile Distrettuale di Asti, mediante apposizione al	
	presente file della mia firma digitale (dotata di	
	certificato di vigenza valido fino al giorno 11	
	settembre 2026 rilasciato da Consiglio Nazionale	
	del Notariato Qualified Certification Authority) che	
	la presente copia redatta su supporto digitale, è	
	conforme al documento originale analogico a mio	
	rogito, firmato a norma di legge.	
	Canelli, Viale Risorgimento n.3, lì trentuno	
	luglio duemilaventicinque.	
	File firmato digitalmente dal Dottor Maurizio	
	Cavanna, Notaio.	
		
	Firmato digitalmente da: MAURIZIO CAVANNA Notaio Firmato il 31/07/2025 12:16 Seriale Certificato: 20141 Valido dal 11/09/2023 al 11/09/2026 Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019	